

Prot. 3980/2020
DEL 29/5/2020



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Sezione civile

Il Presidente della sezione civile di questa Corte di Appello , dr.ssa Claudia Matteini,
sentiti i Presidenti dei Consigli degli ordini degli Avvocati di Perugia, Terni e Spoleto,
sentita l'Avvocatura di Stato ,

visto il Protocollo intercorso in data 26.3.2020 tra tutte le parti sopra indicate e la successiva
modifica intervenuta a seguito del D.L. 23/2020 che all'art. 36 comma 1 stabiliva "il termine del
15 aprile 2020 previsto dall'art. 83 commi 1 e 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 è prorogato
all'11 maggio 2020 . Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del
predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020",

rilevato che il successivo D.L. n. 28/2020 ha modificato la L. n. 27/2020 (di conversione del D.L.
1872020) , ed in particolare , in forza di detto decreto, l'art. 83 comma 6 della citata legge prevede
espressamente "*Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12
maggio e 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per
il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati,
adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari,
necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero
della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni
adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare
assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*".

DISPONE

- che ad integrazione del Protocollo in oggetto , nella parte introduttiva , dopo "visto il
D.L. 17.3.2020 n. 18 e , in particolare l'art. 83 comma 7 lett. d) e lett. h)" deve inserirsi
"visto, altresì, il D.L. 30.4.2020 che ha modificato la L. 27/2020 ";

- che l'art. 6 del Protocollo in oggetto venga modificato come segue "le presenti linee guida sono efficaci a decorrere dalla data di cessazione del periodo di sospensione dell'attività di udienza ex art. 36 D.L. n. 23/2020 e fino al 31.7.2020 , salvo proroghe".

Il Presidente della sezione civile

Dr.ssa Claudia Matteini

